

INTESA OPERATIVA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CAMPANARIO STORICO

Tra la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (di seguito denominata "Soprintendenza") e le Associazioni Campanarie (di seguito collegialmente denominate "AC") Unione Campanari Bolognesi con sede a Bologna, Gruppo Campanari Padre Stanislao Mattei Bologna con sede a Casalecchio di Reno (BO), Associazione Campanari Ferraresi con sede a Ferrara, Unione Campanari Modenesi "Alberto Corni" con sede a Recovato di Castelfranco Emilia (MO) e Unione Campanari Reggiani con sede a Reggio Emilia.

Premesso

- 1) che si identifica con **patrimonio campanario storico** una *notazione complessa e articolata* in cui rientrano tanto *componenti materiali* (il campanile, la cella campanaria, le incastellature, le armature e le campane) quanto *componenti immateriali* (suono storico, funzionalità storica delle campane e la tradizione orale portata avanti da generazioni di campanari, attraverso la quale si trasmettono la prassi motoria, gestuale e verbale, oltre che il repertorio musicale, il tutto inteso come forma di linguaggio, come espressione di figure professionali e tecniche tradizionali), specifici di un particolare areale;
- 2) che pertanto il patrimonio campanario, ai sensi degli artt. 2 co. 2 e 7 bis, costituisce un bene culturale testimoniale di valori, al contempo, storico artistici e demoetnoantropologici di rilevante interesse culturale per il territorio di competenza della Soprintendenza perché rappresenta un *unicum* specificatamente caratterizzante tale territorio e quelli da esso influenzati;
- 3) che il patrimonio campanario, nel suo insieme di elementi di cui la campana è il bene mobile più noto e oggetto di catalogazione, è associabile a uno strumento musicale, con la particolare condizione di essere immobile e totalmente integrato all'architettura che lo comprende; e che per tale ragione il progetto di intervento e l'esecuzione del restauro del patrimonio storico è competenza di restauratore di strumenti musicali, in stretta collaborazione con i professionisti architetti e ingegneri coinvolti nel restauro del campanile;
- 4) che si identificano nei territori di competenza della Soprintendenza due principali aree di influenza caratterizzate dal suono "alla bolognese" e suono "alla reggiana" con analoghe caratteristiche di allestimento;
- 5) che le AC del territorio hanno da tempo curato attività di studio e controllo del patrimonio campanario e delle sue tradizioni, sottolineando l'esigenza che si pervenga a una tutela più attenta delle specificità di tale patrimonio;
- 6) che la conoscenza delle modalità di intervento di restauro sul piano operativo e musicale del patrimonio campanario risulta di estrema delicatezza e complessità e richiede un'elevata conoscenza tecnica e musicale, competenze che i funzionari responsabili dei compiti di ispezione e sorveglianza di questo Ufficio possono certamente acquisire nel tempo ma che richiedono anni di esperienza e di condivisione con persone di maggiore esperienza;
- 7) che emerge la necessità, da parte della Soprintendenza, di provvedere alla valutazione di numerosi interventi di restauro di campanili con interventi strutturali che sovente interferiscono con l'organizzazione della cella campanaria e delle sue componenti e che pertanto possono alterare il suono storico e le funzionalità dello strumento musicale rappresentato dal patrimonio campanario storico;
- 8) che esiste sul territorio la possibilità di avere qualificate AC quali consulenti specialistici per il supporto al lavoro dei funzionari, dei soggetti proprietari e dei tecnici che operano sui beni immobili del territorio;
- 9) che sussiste la possibilità di strutturare un percorso congiunto tra Soprintendenza e AC volto a definire linee guida per supportare e indirizzare la progettazione degli interventi di restauro del patrimonio campanario e a istituire modalità comuni e coordinate di valorizzazione del patrimonio campanario;

si conviene quanto segue

Art.1

La Soprintendenza e le AC sottoscrittrici si impegnano a una coordinata e reciproca attività di collaborazione sui temi della tutela e della valorizzazione del patrimonio campanario, attraverso una coordinata serie di attività di identificazione, catalogazione, vigilanza, supporto alla progettazione e valutazione dei progetti, come di seguito individuate.

Art. 2

Definizione di linee guida per la tutela del patrimonio campanario

Al fine di addivenire alla predisposizione di un testo in grado di divulgare le modalità di tutela e di valorizzazione del patrimonio campanario, si concorda che le AC, congiuntamente, elaborino i testi base per la redazione delle *"Linee guida per la tutela del patrimonio campanario"*, con la collaborazione dei funzionari incaricati.

Tali linee guida costituiranno parte integrante dell'intesa operativa (segnate come Allegato A di imminente redazione) e diventeranno lo strumento di esplicitazione ufficiale degli indirizzi di tutela del patrimonio campanario per il territorio di competenza della Soprintendenza.

Art. 3

Oneri a carico delle Associazioni Campanarie

Le Associazioni Campanarie si impegnano a fornire un supporto a titolo gratuito nei confronti dei funzionari responsabili della Soprintendenza per la valutazione di progetti di restauro del patrimonio campanario, con particolare riferimento alle tematiche connesse alla conservazione dei beni immateriali: suono storico, funzionalità storica, tecnica esecutiva e repertorio musicale tipici del luogo.

Tale supporto è fornito in ogni territorio da un soggetto aderente alle diverse AC e da queste individuato così come indicato nell'*Allegato B*.

Tale supporto, potrà essere esteso anche ai soggetti proprietari e ai professionisti (restauratori di strumenti musicali, architetti e ingegneri) che dovessero intervenire sul patrimonio campanario nel caso in cui si rilevi, da parte del funzionario della Soprintendenza, la necessità di revisione del progetto proposto.

Le AC si impegnano altresì a continuare l'attività di studio e di individuazione dei campanili ospitanti il patrimonio oggetto della presente intesa (anche fornendo collaborazione alla Soprintendenza per la redazione di schede di catalogo secondo gli standard ministeriali), a monitorarne lo stato di conservazione e a segnalare eventuali criticità sul piano della conservazione.

Art. 4

Oneri a carico della Soprintendenza

La Soprintendenza si impegna a richiedere fondi alle Direzioni Generali di riferimento per avviare una campagna di catalogazione del patrimonio campanario, coinvolgendo in questa attività le Associazioni campanarie competenti sul singolo territorio.

La Soprintendenza si impegna nel corso delle proprie attività di ispezione e vigilanza sul territorio a porre una particolare attenzione al patrimonio campanario e a coinvolgere le AC competenti sul singolo territorio (attraverso i soggetti da queste proposti) nella valutazione delle istanze di restauro inerenti i campanili al fine di evitare che si approvino interventi compromissivi dei valori culturali in essi presenti.

La Soprintendenza si impegna altresì ad adottare le linee guida di cui all'art. 2, ad applicarle nella propria attività ordinaria e a pubblicarle sul proprio sito, oltre che a valutare eventuali possibilità di pubblicazione attraverso i canali ministeriali. Inoltre, si impegna a collaborare con le Associazioni per la promozione di questo strumento sul territorio attraverso comunicazioni istituzionali ai maggiori soggetti proprietari di campanili e incontri pubblici di formazione ai tecnici professionisti sul territorio di competenza.

Art. 5

Modalità di vigilanza e di ispezione

La Soprintendenza favorisce la possibilità che i campanari inseriti nell'elenco di cui all'Allegato B, effettuino sopralluoghi nei campanili di competenza territoriale al fine di suonarli, approfondire la conoscenza, rilevarne lo stato di conservazione e fornire utili indicazioni per la tutela, sempre che tali sopralluoghi avvengano in piena collaborazione con i soggetti proprietari. Nei casi di difficoltà all'accesso, previa comunicazione del referente dell'AC, valutata la particolare importanza della tutela del patrimonio campanario, si favorirà da parte della Soprintendenza l'adozione delle misure ispettive di cui all'art. 19 del D.Lgs. 42/2004 e smi.

Art. 6

Si esclude sin d'ora qualsiasi delega da parte della Soprintendenza alle mansioni di cui al titolo II del D.Lgs. 42/2004, compiti che andranno sempre svolti dai funzionari della Soprintendenza, anche con la collaborazione dei campanari che abbiano segnalato esigenze di tutela.

Art. 7

Valorizzazione del patrimonio campanario

La Soprintendenza e le Associazioni Campanarie si impegnano a promuovere congiuntamente, sul territorio di competenza, i contenuti delle linee guida di cui all'art. 2, per favorire una sempre maggiore consapevolezza delle necessità di tutela del patrimonio campanario.

Le AC, da parte loro, favoriranno la conoscenza del patrimonio campanario attraverso una diffusa attività di messa in suono delle campane, secondo le specificità liturgiche e le tradizioni di ogni sito.

I sottoscrittori si impegnano, inoltre, a favorire la fruizione diffusa del patrimonio campanario attraverso l'organizzazione di eventi conoscitivi aperti al pubblico in occasione di particolari ricorrenze culturali e religiose, da individuarsi di volta in volta all'occorrenza.

Art. 8

Durata

L'efficacia dell'intesa operativa decorre dalla data di sua sottoscrizione e ha una durata sperimentale di 3 anni, da potersi rinnovare concordemente tra le parti prima della scadenza della presente.

Art. 9

Modalità di approvazione e pubblicazione

La presente intesa operativa, una volta sottoscritta dai firmatari, è pubblicata sui siti web istituzionali della Soprintendenza e delle AC.

Art. 10

Foro competente

Ogni controversia sarà gestita in bonario accordo tra le parti. In caso di assenza di accordo, il foro competente per ogni controversia relativa all'attuazione della presente intesa è quello di Bologna.

Bologna, lì 27/02/2019

Firmato: Cristina Ambrosini, Cristiano Sammarco, Gabriele Sarti, Giovanni Vecchi, Graziano Giacobazzi, Matteo Talami

Allegato B contenente dati sensibili e non pubblicabile